

DISCIPLINA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE

## Sostanze chimiche: obblighi ed opportunità per le imprese italiane

Pierpaolo Petruzzelli, partner, Studio Petruzzelli (Lex24)

Con il regolamento (CE) n. 1907/2006 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno disciplinato la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche in ambito europeo e di riflesso anche in ambito internazionale. Tale normativa, denominata REACH, obbliga le imprese che fabbricano, utilizzano ed importano sostanze chimiche ad effettuare una preventiva e sistematica valutazione dei rischi derivanti dal loro utilizzo. In presenza di un potenziale rischio nell'utilizzo delle sostanze chimiche le imprese sono tenute a prendere le adeguate misure per evitare ogni rischio.

Il reale obiettivo del sistema REACH è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ma anche quello di rafforzare la competitività del settore dell'industria chimica e dell'innovazione.

Sin da queste primissime indicazioni generali appare evidente come il sistema REACH, che attualmente ha mosso solo i primissimi passi, avrà una rilevantissima incidenza sui singoli cittadini europei su tutte le imprese che producono e commercializzano le sostanze chimiche così come su tutte le imprese che utilizzano le sostanze chimiche non come materia prima ma "asservita" al proprio ciclo produttivo.

Il sistema REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate in quanto tali o nelle miscele.

### La Registrazione

Il fulcro del sistema REACH è l'obbligo di registrazione delle sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l'anno; la registrazione deve essere effettuata presso una banca dati centrale gestita dall'Agenzia Europea delle sostanze chimiche. La mancata registrazione della singola sostanza ne impedisce la fabbricazione e la commercializzazione. Il regime della registrazione è in vigore dal 1° giugno 2008, tuttavia vi sono delle eccezioni per alcune sostanze che sono sottoposte a regime transitorio ed altre che sono esentate dalla registrazione. I dati trasmessi in sede di registrazione sono: l'identificazione, la composizione e le proprietà delle sostanze, le misure da prendere per l'uso ed il trasporto sicuri, le misure in caso di rilascio accidentale o d'incendio nonché le informazioni tossicologiche ed ecologiche.

La registrazione avviene secondo le seguenti modalità: l'impresa che produce o importa la sostanza chimica, è tenuta ad elaborare il c.d. **fascicolo tecnico** che contiene le informazioni relative alla proprietà, alle utilizzazioni ed alle precauzioni; queste ultime sono da dettagliare quanto più possibile in presenza di una sostanza prodotta o importata in quantità pari o superiore alle 10 tonnellate annue; ovvero la c.d. **relazione sulla sicurezza chimica**. Di seguito alla registrazione delle singole sostanze si realizza una delle grandi ed utili novità del sistema REACH, ovvero la costituzione della Banca dati centrale, tenuta dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche che è incaricata di ricevere i fascicoli delle registrazioni e di elaborare gli orientamenti tecnici, il tutto finalizzato all'assistenza dei produttori ed importatori. Le informazioni contenute nella banca dati dovranno essere divulgate a tutti i soggetti commerciali dal produttore all'ultimo utilizzatore, quindi sia a chi utilizza le sostanze nel processo produttivo, sia a chi li utilizza per fabbricare altri prodotti o preparati; lo scopo ultimo è quello di operare in modo sicuro senza mettere a rischio la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché salvaguardare l'ambiente.

Il sistema REACH contempla anche ulteriori passaggi, vale a dire gli obblighi degli utilizzatori a valle, la valutazione dei rischi delle sostanze, l'autorizzazione all'uso di sostanze particolarmente problematiche, il ruolo dell'Agenzia Europea ed il ruolo di ciascuno stato membro.

Si vuole tuttavia sottolineare in questa sede come il sistema REACH rappresenti un'opportunità di qualificazione e di sviluppo per le imprese del settore: basti pensare che il predetto sistema prevede anche la progressiva sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose laddove vengano identificate valide alternative; ebbene ci si chiede quale migliore opportunità di sviluppo e di accrescimento possano avere quelle imprese che per prime riescano ad individuare le giuste alternative alle sostanze chimiche che la Comunità Europea di volta in volta mette al bando. Le informazioni in merito alle alternative trovate saranno quindi sempre pubblicate dalla Banca dati generale e questo garantirà una buona opportunità di diffusione del nome e dell'idea della singola impresa innovatrice.

E' doveroso menzionare come proprio di recente il Comitato per la valutazione dei rischi istituito all'interno dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha avviato la procedura di restrizione per determinate sostanze, esattamente otto, alcune delle quali anche di grande utilizzo quali il piombo (utilizzato nella produzione dei gioielli), tre tipi di acqua regia, altre sostanze complesse quali solventi e diluenti per aerosol, vernici, conservanti del legno, prodotti per l'asfalto e lacche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA